Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 26 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1976, n. **713.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane », in Palermo.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1975.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 10 luglio 1975, con il quale il dott. Lucio Claps venne nominato agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Vista la dichiarazione in data 23 agosto 1975, con la quale il dott. Lucio Claps ha rinunciato alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Trieste del dott. Lucio Claps, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1976
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234

(11447)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1976.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina, ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla precedente legge;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Considerata la necessità di modificare alcune norme dei predetti decreti ministeriali 1, 3 e 4 giugno 1968;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Al comma terzo dell'art. 19 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, è aggiunto il seguente comma:

« Per qualsiasi trattamento immunizzante contro la brucellosi non previsto dal presente decreto, le notizie di cui al modello 12 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, debbono essere riportate in singole schede di stalla conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo dell'autorità sanitaria competente delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia zoosanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, o del veterinario provinciale laddove organo periferico del Ministero della sanità.

In tali schede debbono essere riportati anche i contrassegni apposti agli animali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ovvero, in loro assenza, devono essere indicati tutti gli elementi atti ad identificare facilmente i capi vaccinati ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, è modificato come segue:

« Con separati provvedimenti il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per territori comprendenti più province o per l'intero territorio nazionale, può anche in assenza delle condizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1, rendere obbligatorie particolari discipline per la vaccinazione, per il commercio, il pascolo, la circolazione, il transito e la monta dei bovini che non risultino "ufficialmente indenni" o "indenni" da brucellosi ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a disposizione da parte di altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e di altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, compensi, se dovuti, per lavoro straordinario in base alla normativa vigente. La spesa complessiva per il pagamento dei predetti compensi, nonchè quella per l'assegnazione di analoghi compensi da parte della autorità sanitaria competente delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia zoosanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sarà contenuta entro i limiti stabiliti dal Ministero della sanità all'atto dell'approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi previsti dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124 ».

Art. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 33 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a disposizione da parte di altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e di altri organismi legalmente costituiti che perseguono finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare compensi, se dovuti, per lavoro straordinario in base alla normativa vigente. La spesa complessiva per il pagamento dei predetti compensi, nonchè quella per l'assegnazione di analoghi compensi da parte dell'autorità sanitaria competente delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia zoosanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sarà contenuta entro i limiti stabiliti dal Ministero della sanità all'atto dell'approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi previsti dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124 ».

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del decreto ministeriale 4 giugno 1968, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'attuazione dei programmi di profilassi e di risanamento il veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a disposizione da parte di altre amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, di associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e di altri organismi legalmente costituiti che perseguono finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale, il veterinario provinciale può assegnare compensi, se dovuti, per lavoro straordinario in base alla normativa vigente. La spesa complessiva per il pagamento dei predetti compensi, nonchè quella per

l'assegnazione di analoghi compensi da parte dell'autorità sanitaria competente delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia zoosanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sarà contenuta entro i limiti stabiliti dal Ministero della sanità all'atto dell'approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi previsti dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 124 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1976

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1976
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 301

(11314)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Sostituzione di alcuni componenti la commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ed in particolare l'art. 8 che dispone la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante norme di attuazione della legge sopra indicata;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 49, riguardante la ricostituzione della suddetta commissione centrale;

Considerato che il dott. Germani Achille, dirigente superiore, membro supplente di tale commissione, in sostituzione del presidente, è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età;

Considerato che il rag. De Pasquale Antonio, membro supplente designato dalla Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che anche il sig. Esposito Ciro, membro supplente designato dalla Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Viste le designazioni pervenute dalle suddette federazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Majo Pasquale, primo dirigente, in servizio presso la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, cessa dalle funzioni di segretario della commissione di cui alle premesse, ed è nominato membro supplente del presidente della commissione stessa, in sostituzione del dott. Germani Achille, dirigente superiore, collocato a riposo.

Il dott. Contini Luigi, designato dalla Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio, e il sig. Ricci Giuseppe, designato dalla Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio, sono nominati membri supplenti della suddetta commissione, rispettivamente in sostituzione del dott. De Pasquale Antonio e del sig. Esposito Ciro, dimissionari.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della commissione di cui trattasi sono svolte dalla dott.ssa Puglisi Luciana, direttore capo aggiunto, o, in sua sostituzione, dalla signora Vivanet Verde Anna Maria, segretaria, ambedue in servizio presso la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1976
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 130

(11319)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Nomina del presidente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/228325 del 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973, registro n. 18 Finanze, foglio n. 51, col quale fu nominato presidente della commissione di cui sopra il dott. Pietro Torre;

Considerato che il dott. Pietro Torre, a decorrere dal 1° agosto 1976, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1976, col quale il direttore generale per la finanza locale dottor Dante Basile è stato preposto, in via di temporanea reggenza, alla Direzione generale per le entrate speciali dal 1° agosto 1976;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente della commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Dante Basile, direttore generale per la finanza locale, preposto in via di temporanea reggenza, alla Direzione generale per le entrate speciali, è nominato, a decorrere dal 1° agosto 1976, presidente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11452)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fedelcementi S.p.a. di Galatina (Lecce), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 86.840 di cui al mod. *B*-Import n. 3701911 rilasciato in data 26 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Lecce, per l'importazione di macchinari per cementeria di origine e provenienza R.F.T., del valore complessivo di D.M. 434.200;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecce il 6 aprile 1976 con un ritardo, quindi, di oltre un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, fissata per il 31 marzo 1975;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 10130 del 24 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da circostanze di natura aziendale interna relative al completamento delle strutture aziendali, peraltro non validamente documentate e, in ogni caso non valide ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a. di Galatina (Lecce), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lecce, nella misura del 5 % di D.M. 86.840 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11315)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 22 settembre 1976, con la quale il Ministro per il turismo e lo spettacolo ha designato il suo delegato;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Franco Walter è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione della dott.ssa Maria Bulla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11321)

DECRETO MINISTERIALE 6 *ottobre* 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova;

Viste le dimissioni del sig. Fabrizio Moro da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 8716 dell'11 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Renato Pezzoli in sostituzione del sig. Fabrizio Moro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Renato Pezzoli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Fabrizio Moro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11303)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta ing. Nicoli M. & F.lli S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta ing. Nicoli M. & F.lli S.r.l. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.fr. 113.431,13 di cui al mod. *B*-Import n. 4503922 rilasciato in data 23 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Roma, per l'importazione di 49 tronchi di legno di origine Liberia e provenienza Liberia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 26 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 83696 del 17 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non comprovata da alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta ing. Nicoli M. & F.lli S.r.l. di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma, nella misura del 5 % di Fr.fr. 113.431,13 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11410)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi Import-Export, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle tra-

sgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G. A. Rossi Import-Export di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 24.250 di cui al mod. *B*-Import n. 4132721 rilasciato in data 19 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova, per l'importazione di 250 sacchi di gomma arabica di origine Nigeria e provenienza Nigeria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova Sez. Rivalta Scrivia il 18 ottobre e 21 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di tre e quattro mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per $ 21.412,75 mentre la differenza di dollari 2.837,25 sarebbe corrispondente a calo peso della merce accertato allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345076 del 2 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna documentazione in merito al tardivo sdoganamento poiché l'operazione è stata perfezionata da altra ditta italiana, cui la merce in parola era stata precedentemente venduta viaggiante allo stato estero, dichiarazione, peraltro non accettabile atteso che, in base alle disposizioni valutarie vigenti, il rispetto degli impegni vigenti dai regolamenti anticipati di importazione incombe al medesimo operatore che a suo tempo dispose il trasferimento in via anticipata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi Import-Export di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, nella misura del 5 % di $ 24.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Borgo Nostro - Società cooperativa a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 1° luglio 1976, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « Borgo Nostro - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Borgo Nostro - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notar Novello Domenicantonio di Roma in data 3 febbraio 1965, rep. n. 21937, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11453)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme

di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Roma, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Facchinaggio generico: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

Mattazione:

a) addetti al trasporto di carni: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

b) addetti al carico e scarico carni bovine e foranee: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 111.000 mensili;

c) addetti al carico e scarico carni bovine: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

d) addetti alla pesa delle carni: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

e) facchini macellatori: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

Addetti al mercato ittico di Roma: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

Addetti al mercato ortofrutticolo di Roma: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 68.000 mensili;

Portabagagli operanti nell'interno delle stazioni FF.SS. di Roma: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

Facchini addetti agli scali doganali: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

Portabagagli operanti nelle stazioni FF.SS. della provincia di Roma, stazioni marittime, addetti ai servizi esterni e a domicilio: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

Trasporto merci:

a) autotrasportatori: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

b) ippotrasportatori: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

Trasporto persone:

a) tassisti: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 80.000 mensili;

b) vetturini: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

Pulitori: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

Facchini addetti ai mercati rionali: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11406)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adani, in Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Adani di Gorizia, con effetto dal 22 luglio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adani di Gorizia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11527)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adani, in Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Adani di Gorizia, con effetto dal 22 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adani di Gorizia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11528)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Rettifica al regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, contenente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, contenente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975 che ha approvato il regolamento di attuazione della predetta legge, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 luglio 1975;

Rilevato che al punto 2) del terzo comma dell'art. 7 del regolamento sopra citato è stato erroneamente scritto che il valore efficace del livello della portante suono non modulata . . . . (*Omissis*) deve essere compreso « tra *200 mV* (millivolt) e 10 mV (millivolt) » per segnali modulati in frequenza . . . (*Omissis*), anziché « tra *200 μV* (microvolt) e 10 mV (millivolt) »;

Riconosciuta la necessità di procedere alla rettifica dell'errore sopra indicato;

Decreta:

Il punto 2) del terzo comma dell'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1975, è sostituito dal seguente:

« 2) il valore efficace del livello della portante suono non modulata, misurato su una impedenza di 75 Ohm, deve essere compreso tra 200 μV (microvolt) e 10 mV (millivolt) per segnali modulati in frequenza e tra 2 mV (millivolt) e 40 mV (millivolt) per segnali modulati in ampiezza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: COLOMBO

(11665)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Modalità di versamento del diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero istituito con il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valute e sui pagamenti verso l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il versamento del diritto speciale di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, deve essere effettuato, per importi globali giornalieri, dalle banche agenti a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato competente per territorio, sul cap. 1234, del capo VIII, denominato « Diritto speciale sulla cessione di valuta e sui pagamenti verso l'estero », entro il giorno successivo a quello di esecuzione delle operazioni sulle quali il predetto diritto speciale si applica.

Le sezioni di tesoreria dello Stato rilasceranno quietanza cumulativa da inviare alle locali intendenze di finanza per tutti i versamenti della specie ricevuti giornalmente.

Le banche agenti dovranno conservare agli atti la documentazione relativa alle singole operazioni per le quali è stato effettuato il versamento di cui al presente articolo.

Art. 2.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascuno dei mesi durante i quali resta in vigore il decreto-legge del 23 ottobre 1976, n. 711, le direzioni delle banche agenti dovranno comunicare al servizio elaborazioni statistiche dell'Ufficio italiano dei cambi l'ammontare globale dei versamenti, ripartito per le seguenti causali: importazioni, viaggi all'estero, altri servizi e movimenti di capitali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(11744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

Il giorno 8 ottobre 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 maggio 1976, n. 401, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 22 giugno 1976, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese relativa al servizio militare dei doppi cittadini, firmata a Parigi il 10 settembre 1974.

In conformità dell'art. 21 la convenzione entrerà in vigore il 1° novembre 1976.

(11430)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca fra pescatori « S. Antonio » - Società a responsabilità limitata, in Gallico Marina.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1976, il dott. Giovanni Crisarà è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca fra pescatori « S. Antonio » - Società a responsabilità limitata, in Gallico Marina (Reggio Calabria), sciolta con precedente decreto 5 luglio 1975, in sostituzione dell'avv. Domenico Sciarrone, dimissionario.

(11482)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Stefano Magra

Con decreto 14 settembre 1976, n. 1139, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di S. Stefano Magra (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 39, della superficie di mq 520 ed indicato nell'estratto catastale con allegato schizzo planimetrico in scala 1:2000 rilasciati il 18 febbraio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto catastale con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11337)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Vicenza e Altavilla Vicentina

Con decreto 31 maggio 1976, n. 674, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato di Fossa Vecchio Retrone segnato nel catasto del comune di Vicenza al foglio n. 11 particella 89 1/2 di mq 1250 e nel catasto del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza), al foglio n. 2 particella 141 1/2 di mq 1010 della superficie complessiva di mq 2260 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 5 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11674)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di roggia in comune di Bergamo

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1522, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti della roggia Piuggia di Loreto in comune di Bergamo segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/*c* - 14/*a*, mappali 201 1/2 e 227 1/2, della superficie di mq 372 ed indicati nella planimetria rilasciata il 3 dicembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11421)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati di colatore in comune di Castelluccio

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1527, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del colatore Osone in comune di Castelluccio (Mantova), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31 mappali 155 (mq 655); 156 (mq 790) e 157 (mq 9), della superficie complessiva di mq 1454 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 4 luglio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11422)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 18 ottobre 1976, deve intendersi rettificata, sia nel titolo che in calce al testo, in *18 ottobre 1976.*

(11673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villa Santa Maria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3171/M)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villa Santa Maria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135/M)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.114.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139/M)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villa Santa Maria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.097.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170/M)

Autorizzazione al comune di Savigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1976, il comune di Savigliano (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.747.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3151/M)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3152/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.253.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3153/M)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3154/M)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3155/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.154.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3156/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3157/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3158/M)

Autorizzazione al comune di Frisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Frisa (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.162.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3159/M)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160/M)

Autorizzazione al comune di Borrello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Borrello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3161/M)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3162/M)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3165/M)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 584.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190/M)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.672.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137/M)

Autorizzazione alla provincia di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, la provincia di Pavia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138/M)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villa San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rocchetta Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141/M)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142/M)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Zovencedo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143/M)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144/M)

Autorizzazione al comune di Chiesina Uzzanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145/M)

Autorizzazione al comune di Magnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Magnago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146/M)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3147/M)

Autorizzazione al comune di Gavardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gavardo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3148/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3149/M)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3150/M)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 31.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3163/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3164/M)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.287.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3167/M)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3168/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 124.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3169/M)

Autorizzazione al comune di Palermiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Palermiti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173/M)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174/M)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176/M)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 149.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177/M)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.334.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178/M)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 62.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 211.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181/M)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 52.493.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182/M)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183/M)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 90.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184/M)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185/M)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186/M)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187/M)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.544.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188/M)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.659.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è vacante la prima cattedra di letteratura italiana alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11413)

Vacanza della cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Integrazioni e modificazioni alla deliberazione relativa al bando di concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1976, n. 1734, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per l'anno accademico 1976-77;

Vista la propria deliberazione n. 1/P.OM. (ex 1.2.3.) in data 16 agosto 1976, relativa al bando di concorso, per titoli ed esami, a complessivi centoventi posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria;

Considerata la necessità di apportare integrazioni e modificazioni alla citata deliberazione n. 1/P.OM. (ex 1.2.3.) del 16 agosto 1976;

Delibera:

Alla deliberazione n. 1/P.OM. (ex 1.2.3.) in data 16 agosto 1976 sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

Art. 2 - è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il piano di studi preveda, in corrispondenza del quinto anno del corso di laurea, un numero di esami superiore a sette, gli esami ancora da sostenere debbono essere in numero non superiore a quello stabilito per il quinto anno, oltre l'esame di laurea ».

Art. 8. - le parole: « rispetto ai sette esami previsti al precedente art. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto al numero di esami previsti al precedente art. 2 ».

Art. 10, commi secondo e terzo - sono sostituiti dai seguenti: « I candidati utilmente collocati in ciascuna delle graduatorie di merito relative alle università presso le quali, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno precisato di voler seguire i corsi, saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi in qualità di allievi alla scuola professionale nella sede prescelta ».

« Ai predetti vincitori verrà conferita una borsa di studio dell'importo di L. 400.000 (quattrocentomila), elevato a lire 500.000 (cinquecentomila) per gli studenti iscritti ad università diverse da quelle sedi dei corsi professionali ».

Art. 15 - le parole: « secondo l'ordine della graduatoria di merito » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito ».

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il direttore generale: MAYER

(11695)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 11 ottobre 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, a quindici posto di esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

(11491)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di urbanista in prova del genio civile.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 159, è stato disposto che le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di urbanista in prova del genio civile, indetto con il decreto 8 agosto 1975, n. 25358, avranno luogo nei giorni 29 e 30 novembre 1976, presso il palazzo degli esami, con sede in Roma, via Girolamo Induno, con inizio alle ore 8.

(11489)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(11507)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(11656)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(11510)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Asti.

(11604)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(11508)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;
due posti di assistente di chirurgia generale pediatrica;
un posto di assistente otorinolaringoiatra;
due posti di assistente di ostetricia;
tre posti di assistente di accettazione e pronto soccorso;
due posti di assistente di anestesiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(11600)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di geriatria;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallarate (Varese).

(11657)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di geriatria;
due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallarate (Varese).

(11521)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(11514)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(11499)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(11516)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(11518)

OSPEDALE «F. PISPICO» DI POGGIARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(11153)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico;
un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente medico;
tre posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 3 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(11154)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso la farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(11517)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(11519)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(11509)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Bollate (Milano).

(11511)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(11515)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico di malattie infettive;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(11288)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA DELLA SCALA » DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale della divisione di medicina generale ad indirizzo riabilitativo presso la casa di riposo di Campisi;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(11506)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia istopatologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(11605)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
due posti di assistente della divisione di urologia e servizio di emodialisi;
due posti di assistente della divisione di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 9 marzo 1976);
un posto di assistente del servizio di anestesia seconda;
quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione;
due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente del servizio di medicina nucleare e divisione di radioterapia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 31 agosto 1976);
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(11512)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumologia;
un posto di primario della seconda divisione chirurgica;
un posto di aiuto di chirurgia generale della prima divisione chirurgica;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di assistente di patologia perinatale;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente della divisione otorinolaringoiatrica addetto al servizio di audiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale della seconda divisione chirurgica;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente medico-chirurgo per il secondo servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale per la prima divisione medica;
due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(11513)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI FINALE EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Emilia (Modena).

(11601)

OSPEDALE DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale presso il dipendente ospedale di Mariano Comense (Como);
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso il dipendente ospedale di Mariano Comense (Como);
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso il dipendente ospedale di Giussano (Milano);
un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il dipendente ospedale di Giussano (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(11700)

OSPEDALE «PESENTI-FENAROLI» DI ALZANO LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione pediatrica;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;
due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(11701)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1976, n. 34.

Trattamento di missione ai componenti di commissioni, consigli, consulte e comitati, operanti nell'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti e segretari degli organi collegiali che non risiedono nel luogo ove si svolgono le sedute, è dovuto in aggiunta al gettone di presenza il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione per recarsi alla riunione, nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

Il trattamento economico di cui al comma precedente spetta anche ai componenti e segretari degli organi collegiali, che, nell'espletamento delle loro funzioni, devono compiere viaggi di servizio o sopralluoghi ».

Art. 2.

I componenti di organi collegiali costituiti presso l'amministrazione provinciale possono essere autorizzati a partecipare a convegni e congressi che abbiano per oggetto l'esame o la trattazione di problemi di interesse provinciale.

In tal caso è dovuto il trattamento economico di missione previsto dal precedente art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

La presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale rispetto agli stanziamenti iscritti agli appositi capitoli del bilancio in forza delle preesistenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1976, n. 35.

Modifiche ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi pubblici è aumentato, per il personale temporaneo e provvisorio assunto in base alle vigenti norme, in misura pari al periodo di servizio prestato, in tale posizione, presso l'amministrazione provinciale.

Il riconoscimento del servizio temporaneo, previsto dalle vigenti disposizioni, è esteso al servizio provvisorio ed ha luogo in sede di nomina in ruolo in prova.

L'art. 1 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, è abrogato.

Art. 2.

In caso di violazione dei doveri d'ufficio o di scarso rendimento si applicano, nei confronti del personale temporaneo e provvisorio, le norme e procedure vigenti per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Il congedo straordinario spettante di diritto per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, compete anche al personale non di ruolo ed è concesso con decreto del presidente della giunta provinciale su domanda da inoltrarsi all'ufficio personale.

Art. 4.

Il personale provvisorio, assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto delle norme vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri o perchè collocati in aspettativa per qualsiasi causa, deve essere in possesso di idoneo titolo di studio per l'accesso alla carriera ed al ruolo del personale sostituito, nonchè appartenere allo stesso gruppo linguistico.

Art. 5.

Le quote di aggiunta di famiglia, gli aumenti periodici di stipendio sia normali, che anticipati e le variazioni di stipendio derivanti dalla normale progressione in carriera a ruolo aperto sono attribuite senza l'adozione di provvedimento formale.

Il capo del personale deve dare notizia di tali attribuzioni alla ragioneria provinciale ed all'organo di controllo.

Le modalità per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, e successive modifiche.

Art. 6.

Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche ed iscritto all'albo dei giornalisti, è aumentato a cinque unità.

Art. 7.

Tutti i collocamenti in aspettativa sono disposti con decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 8.

Il computo dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi degli articoli 11, 14 e 16 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, ha luogo sulla base delle vacanze esistenti alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 9.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente comma:

« Uguale accertamento viene effettuato nei casi in cui le vigenti norme consentano il passaggio a carriera superiore ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio per i dipendenti provinciali è di quaranta ore settimanali, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani ».

Art. 11.

L'art. 101 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo risultante dagli articoli 30 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e 1 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, è sostituito dal seguente:

« In caso di effettive e indilazionabili esigenze di servizio i dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nel limite di sei ore settimanali, con l'obbligo del recupero da effettuarsi entro i successivi sei mesi. Il recupero consiste nell'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a quello del lavoro straordinario prestato.

Per il personale addetto all'istruzione pubblica provinciale, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, il recupero

deve effettuarsi nei periodi delle vacanze scolastiche, prescindendo dal termine di cui al precedente comma. Qualora entro un mese dall'effettuata prestazione del lavoro straordinario venga accertato dalla giunta provinciale l'impossibilità del recupero per motivate esigenze di servizio, al dipendente compete il compenso per la prestazione di lavoro straordinario stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo del trattamento economico mensile iniziale lordo, ragguagliato a giornata, esclusa la sola indennità integrativa speciale. Gli importi come sopra determinati sono aumentati dal 15% per il lavoro straordinario prestato in orario diurno nei giorni feriali e del 25% per quello prestato in orario notturno tra le ore 21 e le ore 7 del giorno successivo, ovvero nei giorni festivi.

Le prestazioni di lavoro straordinario ed il recupero da effettuare sono autorizzati dal competente assessore.

Eventuali indispensabili prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti di cui al primo comma, devono essere preventivamente autorizzate dalla giunta provinciale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La dispensa è disposta con deliberazione della giunta provinciale applicando la procedura prevista dall'art. 122 ».

Art. 13.

Il terzo e quarto comma dell'art. 121 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio per incapacità o per insufficiente rendimento è assegnato un termine di venti giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Egli può chiedere anche di essere sentito personalmente dalla giunta provinciale o dal consiglio di amministrazione secondo la rispettiva competenza, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Nei casi di dispensa dal servizio per incapacità o per insufficiente rendimento deve essere sentito preventivamente il consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con deliberazione della giunta provinciale ».

Art. 14.

Ai diplomi di laurea previsti dall'art. 4, secondo comma della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, è aggiunto il diploma di laurea in « discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ».

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai dipendenti di ruolo ed al personale non di ruolo è corrisposta una somma di lire 20.000 mensili da assoggettare alle sole ritenute erariali.

La somma di cui al precedente comma è corrisposta in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 16.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti degli impiegati che conseguiranno l'inquadramento in ruolo ai sensi del presente articolo, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 68, lettera *c*), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, secondo quanto disposto dallo art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32 ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17.

Il rapporto d'impiego del personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, può essere prorogato fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento degli uffici provinciali e relativi organici di cui all'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

Fino a tale data le assunzioni temporanee, nei limiti consentiti dalle norme in vigore, possono essere effettuate anche per le ordinarie esigenze di servizio derivanti dall'esercizio delle maggiori competenze attribuite alla provincia del nuovo statuto di autonomia.

Art. 18.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento previsto dall'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2, le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 89 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, si applicano limitatamente ai posti di ispettore generale e qualifiche equiparate o superiori.

Art. 19.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di sessanta giorni, per il personale di ruolo in servizio alla data del 9 marzo 1972, che non abbia già beneficiato delle norme di cui agli articoli 67 e 68 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono riaperti i termini per la presentazione delle relative domande.

Art. 20.

L'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'art. 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi contabili e di ordine, con il personale della provincia.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 17 dipendenti, di cui tre della carriera direttiva, quattro della carriera di concetto, sei della carriera esecutiva e quattro della carriera ausiliaria.

Le funzioni del direttore previsto dall'art. 10 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, possono essere affidate anche per contratto a tempo determinato a persona ritenuta particolarmente competente ed idonea per l'espletamento delle relative funzioni.

Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, e nei soli casi di comprovata necessità, nonchè dietro autorizzazione di volta in volta da parte della giunta provinciale.

Per la copertura provvisoria dei posti previsti nell'organico di cui all'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, si applica il disposto dell'art. 5 della legge provinciale 14 gennaio 1975, n. 1.

In sede di prima copertura di posti di organico il personale tecnico già incaricato dalla giunta provinciale in materia radiotelevisiva, per il quale tale incarico costituisce l'unica o prevalente attività, può essere inquadrato, su domanda, nella carriera dell'azienda corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate con l'attribuzione della qualifica e del parametro che preveda un trattamento economico corrispondente o immediatamente inferiore a quello goduto quale incaricato.

Qualora in seguito all'inquadramento, effettuato ai sensi del precedente comma, il trattamento economico dovesse risultare inferiore a quello finora goduto quale incaricato, sono attribuiti nel parametro conferito gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare comunque un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito.

Il personale amministrativo dell'amministrazione provinciale che di fatto ha prestato servizio presso la RAS da almeno sei mesi può essere inquadrato nella carriera corrispondente ai requisiti posseduti ed alle mansioni svolte con riconoscimento, agli effetti della progressione in carriera, del servizio prestato quale dipendente provinciale.

Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno otto dipendenti, il consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 ».

Art. 21.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in ragione di lire 800 milioni all'anno a partire dall'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante utilizzo di una quota per pari importo delle maggiori entrate previste quale compartecipazione al gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, ai sensi dell'art. 77, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 22.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

a) *nello stato di previsione dell'entrata*:

Cap. 590. — Compartecipazione al gettito della imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti il territorio provinciale (art. 77, lettera *d*), statuto) .	L.	800.000.000

b) *nello stato di previsione della spesa*:

Cap. 20. — Assegni al personale compresi oneri previdenziali ed assistenziali .	L.	297.000.000
Cap. 240. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione ed oneri previdenziali ed assistenziali per il personale amministrativo della scuola . .	»	307.000.000
Cap. 436. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali ed assistenziali del personale addetto all'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria (legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15) .	»	75.000.000
Cap. 451. — Spese per assegni ed indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali ed assistenziali del personale addetto all'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale .	»	16.000.000
Cap. 1945. — Spese per salari e indennità accessorie, compresa indennità di missione e contributi previdenziali ed assistenziali per il personale cantoniere (legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) (strade provinciali e comunali)	»	105.000.000
Totale variazione in aumento .	L.	800.000.000

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(10973)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1976, n. 25.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1976, una spesa di lire 1.000.000.000 che viene iscritta al cap. 22.09.20 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1976 con la seguente denominazione: « Contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore ».

Art. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuato il riparto di cui all'art. 3 della legge 15 febbraio 1974, n. 14, tenendo conto delle domande di cui all'art. 2 della legge regionale n. 52 del 9 giugno 1975 e di quelle pervenute entro un mese dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 3.

L'assegnazione delle somme ai singoli comuni avviene, entro un mese dalla scadenza di presentazione delle domande, da parte del consiglio regionale.

Art. 4.

All'onere di L. 1 000 000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 17.27.53 del bilancio regionale per l'anno 1976.

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 *giugno* 1976.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1976, n. 26.

Rifinanziamento della legge regionale n. 47 del 17 settembre 1974 per quanto concerne gli interventi di carattere urgente ed inderogabile di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 900 milioni che viene iscritta al cap. 26.18.41 per il bilancio 1976 con la seguente denominazione « Interventi di carattere urgene e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni ».

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del cap. 27.27.60 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 23 giugno 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 *giugno* 1976.

(11289)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762860)